

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLO SPÖL
(tra il Comune di Livigno e di Valdidentro)
Approvato con Decreto Prefettizio n. 12719/4^ del 15.06.1967

Art. 1 Natura Giuridica

Il Comune di Livigno e Valdidentro (Sondrio) facenti parte del Bacino Imbrifero Montano dello Spöl sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della Legge 27.12.1953 n. 959 e al D.M. 03.01.1957 n. 6704 (G.U. n. 74 del 21.03.1957).

Il Consorzio, già costituito con Decreto Prefettizio n. 12719/4 del 15.06.1967, è retto dal presente Statuto, dalle Leggi e Decreti applicabili ai Consorzi comunali ed in particolare dalle norme di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 2 Sede

La sede del Consorzio è fissata presso gli uffici del Comune di Livigno.

Art. 3 Durata

La durata del Consorzio è illimitata.

Art. 4 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 27.12.1953 n. 959 impiegandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni di Livigno e Valdidentro.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Consorzio provvede a:

- a) Costruire, riattivare e migliorare le vie di comunicazione nei due Comuni, con riguardo alle strade comunali interne e di grande comunicazione con la provincia e le strade di confine.
- b) A migliorare i pascoli, in particolar modo le cascine, i ricoveri sia per il bestiame sia per il pastore.
- c) Favorire lo sviluppo dell'attività agricola in generale, anche attraverso il sostegno di iniziative di carattere infrastrutturale.
- d) Sostenere e favorire iniziative nel settore ambientale e del risparmio energetico.
- e) Potenziare le attività turistiche della zona, con particolare cura a costruzione di impianti sportivi, e di quelle opere atte a valorizzare turisticamente la zona, anche mediante partecipazione e/o contribuzione a Enti ed Associazioni volte a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente.
- f) Curare attraverso appositi corsi e scuole, la qualificazione e la specializzazione della mano d'opera locale in modo da facilitarne l'occupazione ed aumentarne il reddito.
- g) Rappresentare e difendere gli interessi dei due comuni che ne fanno parte per tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria originati dall'applicazione della Legge 27.12.1953 n. 959 nei confronti di chiunque.

Art. 5 Finanziamento

All'assolvimento degli scopi di cui all'art. 4, il Consorzio provvede con l'utilizzazione del sovraccanone attribuitogli ai sensi dell'art. 1 – comma 8 della legge 27.12.1953 n. 959 e dalla legge 22.12.1980 n. 925, o con gli utili derivanti dalla cessione a terzi dell'energia elettrica tenuta a sua disposizione.

Art. 6 Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) L'Assemblea Generale;
- 2) Il Consiglio direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Revisore dei Conti.

L'Assemblea Generale è formata da 7 componenti nominati dai Sindaci dei rispettivi Comuni, scelti all'interno dei consiglieri comunali, di cui n. 5 appartengono al Comune di Livigno e n. 2 al Comune di Valdidentro. L'Assemblea nomina nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo sarà formato da n. 3 membri: il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea ed un Consigliere. Dei tre almeno uno apparterrà al Comune di Valdidentro.

I componenti dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Restano in carica fino alla nuova nomina da parte del Comune rappresentato.

Art. 7 Segretario

Il Segretario del Consorzio verrà nominato dall'Assemblea Generale. La sua retribuzione sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Ineleggibilità

Sono eleggibili a membri dell'Assemblea Generale coloro che, ai sensi delle normative vigenti in materia, hanno i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

Art. 9 Convocazione

La riunione dell'Assemblea Generale deve avvenire almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente o la maggioranza del Consiglio lo ritengono opportuno e necessario. La convocazione dell'Assemblea Generale è disposta dal Presidente mediante avviso personale, anche avvalendosi delle procedure telematiche, che deve pervenire almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con avviso che dovrà pervenire 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza. La documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno dovrà essere depositata, a disposizione dei membri, nell'ufficio di segreteria, almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 10 Attribuzioni dell'Assemblea Generale

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) Deliberare sulle proposte di modificazione dello Statuto con la maggioranza di sei membri.
- b) Nominare il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
- c) Approvare i bilanci di previsione annuali, pluriennali, i rendiconti, e, ove previsti, i programmi pluriennali e l'elenco dei lavori pubblici.
- d) Approvare gli storni di fondi, gli assestamenti e le variazioni di bilancio.
- e) Approvare i progetti tecnici esecutivi.
- f) Approvare i regolamenti interni di servizio che si rendessero necessari.
- g) Autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti del Consorzio.
- h) Predisporre annualmente il programma degli investimenti e degli interventi da realizzare.
- i) Ogni altro provvedimento previsto dalla legge e dalle norme regolamentari.
- j) Nominare il Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 17.

- k) Determinare e attribuire le indennità di carica ed i gettoni di presenza, tenendo presente la legislazione in materia.

Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.
- b) Approvare le spese ordinarie d'amministrazione.
- c) Stabilire le retribuzioni del personale.
- d) Quant'altro non rientri nelle specifiche competenze riservate all'Assemblea e che non ricadano fra quelle previste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 12 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche Amministrazioni ed Autorità, con i singoli consorziati e con i terzi. Egli presiede il Consiglio Direttivo, apre e chiude la seduta, dirige le discussioni, proclama l'esito delle votazioni.

Spetta al Presidente:

- a) Convocare l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, e fissare l'ordine del giorno.
- b) L'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, impartendo apposite istruzioni agli uffici.
- c) La firma degli atti e dei contratti del Consorzio.
- d) Fare tutto quanto occorra per la buona gestione dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13 Validità delle sedute

L'Assemblea Generale e il Collegio Direttivo non possono validamente deliberare se non sia presente almeno la metà più uno dei propri membri. Tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea Generale, in seconda convocazione, sono valide se sono presenti almeno tre membri.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti, si intende approvata la proposta in favore della quale ha votato il Presidente.

Art. 14 Deliberazioni

Di tutte le adunanze dovrà essere redatto apposito verbale che verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo dei Comuni di Livigno e di Valdidentro.

Art. 15 Tesoreria

Il servizio di Tesoreria sarà affidato all'Istituto che disimpegna il servizio medesimo per il Comune ove il Consorzio ha sede.

Art. 16 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.

Art. 17 Organo di Revisione economica e finanziaria

La revisione economica finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti negli Albi dei Revisori Contabili.

L'organo di revisione contabile dura in carica un anno e può essere rieletto.

Compete all'organo di revisione contabile svolgere tutte le funzioni attribuite, dalla legge vigente, agli organi di revisione economica e finanziaria degli Enti Locali.

Art. 18 Indennità di carica e gettoni di presenza

Al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo del Consorzio spetta un'indennità di carica che sarà determinata dall'Assemblea nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.

Ai membri dell'Assemblea spetta un gettone di presenza determinato annualmente, nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 19 Richiamo ad altre norme

Le disposizioni del presente Statuto si intendono completate da quelle contenute nel T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali vigenti, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27.12.1953 n. 959 e da leggi speciali che con le predette hanno attinenza.

Il presente statuto ed eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso entrano in vigore trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione all'albo dei comuni di Livigno e Valdidentro.